

Roma, 18 dicembre 2020

A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2020_268_S

OGGETTO: "Temi di interesse – In breve (a cura dell'Avv. Giuseppe Giangrande)"

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

La qualificazione giuridica del trust

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2617 di febbraio 2020 ha stabilito che il trust di matrice italiana può qualificarsi come "persona" al fine di poter beneficiare delle norme presenti nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. Nel caso di specie, un fiduciario di Baring Global Growth Trust residente nel Regno Unito ha ricevuto dividendi da azioni investite in diverse società italiane tra il 1995-2000, le cui tasse sono state pagate nel Regno Unito; di conseguenza è stato richiesto un credito d'imposta in Italia, il quale è stato successivamente negato dalle autorità fiscali italiane, in quanto il Trust non può essere considerato una "persona giuridica" / "persona" a cui sarebbero applicabili i benefici della DTAA (double taxation avoidance agreements). La Cassazione, dunque, interpreta in maniera estensiva il termine "persona" utilizzato dall'articolo 3 del DTAA, precisando come "il trust, in quanto fenomeno giuridico registrato, riconosciuto e studiato nella realtà socio-economica e giuridica in Italia, costituiva un ente già operante al momento dei rapporti fiscalmente rilevanti in questa sentenza. Basti ricordare che i trust trovano riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico già a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1º luglio 1985". Tuttavia, la Suprema Corte avverte che le strutture del Trust variano in ogni paese, in base al modello utilizzato e al paese in cui si è sviluppato, e spetta al perito illustrare se la struttura è opaca o trasparente per determinare il paese di residenza del beneficiario effettivo dei dividendi ricevuti. Nel merito, sostiene che la pretesa di aver contabilizzato i dividendi ricevuti dall'Italia nel reddito totale dell'assistito e tassati di conseguenza nel Regno Unito deve essere comprovata ottenendo un certificato da un'autorità competente nel paese in cui l'imposta è stata detratta e offerta.

Fonte: Taxsutra World Tax Alert - Italian SC: *Trusts, recognized under Italian legal system, qualify as 'person' for treaty benefits*, in Taxsutra.com, 11 dicembre 2020.

Niente sospensione per le ganasce fiscali né per le multe

Per chi ha un veicolo, questa seconda ondata del coronavirus non è come la prima. Se la scorsa primavera il decreto Cura Italia aveva prorogato molte scadenze su multe stradali e gestione dei

assofiduciaria

veicoli, ora i rinvii restano solo su patenti e revisioni (si veda l'articolo a sinistra). Quindi occorre stare attenti su due dei fronti che più possono mettere in difficoltà chi è alle prese con gli effetti di pandemia e lockdown sull'economia: multe e fermi amministrativi (noti anche come ganasce fiscali). Su entrambi i fronti, dal 31 maggio non ci sono più proroghe nei pagamenti. Si era parlato di una moratoria dei fermi che sarebbe stata introdotta ora dal decreto legge Ristori-quater, ma in realtà il testo della norma approvato dal Consiglio dei ministri non la prevede. Non si possono però escludere moratorie o altre facilitazioni in sede di conversione in legge o nei provvedimenti legislativi da approvare nelle prossime settimane. Per i fermi ci sono invece novità procedurali degli ultimi mesi: dal 15 settembre, con l'entrata in vigore della legge 120/2020, di conversione del decreto Semplificazioni (DI 76/2020), nel Duc (Documento unico di circolazione, che sta sostituendo la carta di circolazione) vengono riportati anche i dati relativi a privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati al Pra, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo; dal 13 ottobre, anche i provvedimenti di sospensione dei fermi, se emanati dal 1° gennaio 2020 in poi, sono annotati al Pra in modo telematico e gratuito direttamente dall'agente della riscossione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 ottobre). Con il fermo, il veicolo resta nella piena disponibilità e nel pieno possesso del proprietario, che può anche venderlo (in quel caso tocca all'acquirente pagare il debito che ha fatto scattare le ganasce). Ma, finché il fermo è attivo, il veicolo non può essere usato. Da nessuno: con l'iscrizione del fermo, scatta l'inopponibilità verso il riscossore degli atti dispositivi del bene, tra cui donazioni e vendite. Ciò significa che il bene, materialmente, può essere venduto in quanto il provvedimento amministrativo non implica un vincolo di indisponibilità. Tuttavia il fermo segue il bene, quindi l'acquirente subirà le stesse limitazioni del proprietario precedente. Inoltre il veicolo non può essere rottamato, radiato dal Pra, demolito o esportato all'estero.

Fonte: Domenico Carola, *Niente sospensione per le ganasce fiscali né per le multe*, in Il Sole 24 Ore, 30 novembre 2020.

➤ Il bonifico tra coniugi diventa donazione indiretta

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza 7 ottobre 2020, n. 27665 ha stabilito che il bonifico ordinato dalla moglie a favore del marito è una donazione indiretta quando effettuato allo scopo di realizzare uno stabile incremento del patrimonio del donatario e un impoverimento del patrimonio del donante; ne consegue, se la vicenda emerge nell'ambito di un procedimento di accertamento delle imposte sui redditi, la tassazione, a titolo di imposta di donazione, con l'aliquota dell'8% sul valore eccedente la franchigia di 1 milione di euro.

Fonte: Angelo Busani e Elisabetta Smaniotto, *Il bonifico tra coniugi diventa donazione indiretta*, in Il Sole 24 Ore, 10 dicembre 2020.

I migliori saluti.

La Segreteria

LF/ci